

**COMUNE DI CONCA CASALE
PROVINCIA DI ISERNIA**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA
C. C. N. 14 DEL 30/07/2021**

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E
L'APPLICAZIONE DELLA TARI**

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI	4
Art. 1 Oggetto.....	4
Art. 2 Definizioni.....	5
Art. 3 Classificazione dei rifiuti	7
Art. 4 Finalità del servizio di raccolta differenziata	8
Art. 5 Principi e contenuti del presente regolamento	8
Art. 6 Criteri organizzativi e gestionali.....	9
Art. 7 Tipologie di servizi di raccolta rifiuti	10
Art. 8 Divieti ed obblighi generali	11
Art. 9 Ordinanze contingibili e urgenti.....	12
Art. 10 Soggetto Gestore.....	12
TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	13
Art. 11 Definizione e disposizioni	13
Art. 12 Quantità ordinaria e straordinaria di conferimento.....	13
Art. 13 Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani.....	13
Art. 14 Servizio di raccolta domiciliare o “porta a porta”	14
Art. 15 Servizio di raccolta mediante strutture informatizzate/isole ecologiche itineranti.....	15
Art. 16 Gestione della frazione verde	16
Art. 17 Gestione della frazione organica.....	16
Art. 18 Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (autocompostaggio)	16
Art. 19 Gestione della frazione carta.....	16
Art. 20 Gestione delle frazioni plastica, vetro e metalli	17
Art. 21 Gestione della frazione indifferenziata	17
Art. 22 Gestione dei rifiuti ingombranti e dei RAEE	17
Art. 23 Gestione dei rifiuti urbani particolari.....	18
Art. 24 Conferimento e raccolta di rifiuti inerti provenienti da attività “fai da te”	18
Art. 25 Conferimento e raccolta di materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore e derivanti dalle pratiche del fai da te	19
Art. 26 Altre raccolte differenziate.....	19
Art. 27 Lavaggio dei contenitori.....	19
Art. 28 Gestione dei rifiuti cimiteriali	19
Art. 29 Centro di Raccolta	20
Art. 30 Associazioni di volontariato	21
Art. 31 Campagne di sensibilizzazione, controllo ed informazione.....	21
Art. 32 Destinazione dei materiali raccolti in modo differenziato.....	21
Art. 33 Pesatura dei rifiuti urbani.....	21
TITOLO III - GESTIONE DI ALTRI RIFIUTI URBANI	22

Art. 34 Definizione e disposizioni	22
Art. 35 Spazzamento strade	22
Art. 36 Lavaggio, disinfezione e diserbo delle strade e piazze	22
Art. 37 Spazzamento delle foglie.....	23
Art. 38 Svuotamento dei cestini stradali	23
Art. 39 Raccolta rifiuti abbandonati	23
Art. 40 Pulizia caditoie e pozzetti stradali grigliati.....	24
Art. 41 Pulizia deiezioni animali.....	24
Art. 42 Raccolta carogne animali	24
Art. 43 Pulizia dei mercati, delle fiere e delle manifestazioni	24
Art. 44 Altri servizi di pulizia	25
Art. 45 Pulizia aree di sosta temporanea e ad uso speciale	25
Art. 46 Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri edili	25
Art. 47 Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi.....	26
Art. 48 Sgombero neve	26
Art. 49 Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata.....	26
Art. 50 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e dei terreni non edificati.....	26
Art. 51 Carico, scarico e trasporto di merci e materiali	26
Art. 52 Disposizioni diverse.....	27
<i>TITOLO IV - GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO.....</i>	<i>28</i>
Art. 53 Principi fondamentali	28
Art. 54 Mezzi di raccolta	28
Art. 55 Norme generali e specifiche per i contenitori dei rifiuti	29
Art. 56 Destinazione dei rifiuti raccolti.....	30
<i>TITOLO V - ACCERTAMENTI E SANZIONI.....</i>	<i>31</i>
Art. 57 Controlli ed accertamenti.....	31
Art. 58 Sanzioni.....	31
<i>TITOLO VI – TASSA SUI RIFIUTI (TARI)</i>	<i>34</i>
Art. 59 Soggetto attivo	34
Art. 60 Presupposto per l’applicazione del tributo.....	34
Art. 61 Soggetti Passivi.....	34
Art. 62 Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo	35
Art. 63 Superficie degli immobili.....	36
Art. 64 Costo di gestione.....	36
Art. 65 Piano economico finanziario	37
Art. 66 Determinazione della tariffa	37
Art. 67 - Esclusione dalla quota variabile delle utenze non domestiche	37
Art. 68 Articolazione della tariffa.....	38

Art. 69 Periodi di applicazione del tributo	38
Art. 70 Tariffa per le utenze domestiche.....	38
Art. 71 Occupanti utenze domestiche.....	39
Art. 72 Tariffe utenze non domestiche	39
Art. 73 Classificazione delle utenze non domestiche.....	40
Art. 74 Tributo giornaliero	40
Art. 75 Tributo provinciale	41
Art. 76 Riduzioni per le utenze domestiche	41
Art. 77 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	42
Art. 78 Riduzione per il riciclo da utenze non domestiche e compostaggio.....	42
Art. 79 Cumulo di riduzioni e agevolazioni	43
Art. 80 Obbligo di dichiarazione	43
Art. 81 Contenuto e presentazione della dichiarazione	43
Art. 82 Poteri del comune.....	44
Art. 83 Accertamento.....	44
Art. 84 Sanzioni.....	45
Art. 85 Riscossione	45
Art. 86 Interessi.....	46
Art. 87 Rimborsi	46
Art. 88 Somme di modesto ammontare.....	46
Art. 89 Contenzioso.....	46
<i>TITOLO VII – DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE.....</i>	<i>47</i>
Art. 90 Contratto integrativo	47
Art. 91 Disposizioni finali e transitorie	47
Art. 92 Entrata in vigore	47

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina in via generale la gestione integrata dei rifiuti urbani, di seguito denominati R.U., nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento. In particolare definisce le attività connesse ai servizi pubblici di igiene urbana e di carattere ambientale che vengono erogati sul territorio comunale. La gestione integrata viene organizzata allo scopo di garantire il rispetto dei principi di equità, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Il presente Regolamento viene predisposto per quanto attiene ai servizi di igiene urbana ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche.
3. L'Ente determina gli indirizzi tecnici, programmatici e finanziari e, tenuto conto della necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e nel rispetto dei principi generali di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche, provvede a definire le modalità di esecuzione dei servizi.
4. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento Comunale sono sostituiti ed abrogati tutti i precedenti atti, provvedimenti, norme locali per le parti riguardanti l'igiene urbana.
5. L'intera gestione dei servizi di igiene urbana viene effettuata con differenziazione dei flussi merceologici che li compongono fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori, con riferimento specifico ai seguenti criteri:
 - a) assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) fissare le modalità di conferimento dei rifiuti a seconda della tipologia di raccolta (es. stradale, domiciliare, presso la stazione di conferimento, ecc.);
 - c) stabilire le modalità di raccolta della frazione indifferenziata e delle diverse frazioni differenziate dei rifiuti urbani nel territorio comunale;
 - d) garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - e) assicurare lo spazzamento stradale;
 - f) assicurare il trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti;
 - g) evitare di danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
6. Il presente Regolamento, inoltre, recepisce i provvedimenti emanati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), quali la Delibera 443/2019 e smi, la Delibera 444/2019 e smi, ed ogni altro successivo provvedimento.
7. Il presente regolamento, inoltre, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, di cui alla legge 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, e tenuto conto della loro conferma ai sensi del co.738 dell'art.1 della L. n.160/2019
8. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria.
9. Il Comune nella commisurazione della tariffa della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 158/1999, delle disposizioni dell'Autorità di regolazione e dei criteri di articolazione delle tariffe stabilite dal presente regolamento.
10. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della TARI di cui alla L. n.147/2013 e smi, nonché alle altre norme legislative vigenti di riferimento.

Art. 2 Definizioni

1. Ferme restando le definizioni contenute all'articolo 183 del D. Lgs. 152/06, ai fini del presente Regolamento si intendono le seguenti:

- **UTENTE:** chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale costituenti utenze;
- **UTENZE DOMESTICHE:** tutti i nuclei familiari residenti o domiciliati nel territorio comunale;
- **UTENZE NON DOMESTICHE:** tutte le comunità, le attività commerciali, professionali e artigianali e dei servizi in genere di cui all'allegato L-quinquies del D.Lgs. 152/06;
- **UTENZE CONDOMINIALI:** edifici pluri-utenze nei quali può essere utilizzato il sistema di conferimento collettivo;
- **UTENZE AGGREGATE** (riferimento DM Ambiente 20 Aprile 2017): punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misura della quantità conferita da ciascuna utenza;
- **PRODUTTORE:** il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- **DETENTORE:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- **GESTORE DEL SERVIZIO:** il soggetto individuato che, in base alle forme di cui all'art. 200 e seguenti del D.Lgs. 152/06, effettua una o più operazioni comprese nella gestione dei rifiuti urbani;
- **CONFERIMENTO:** le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
- **IDENTIFICAZIONE DELL'UTENZA:** assegnazione di un codice personale ed univoco a ciascuna utenza, secondo quanto precisato all'articolo 5 del DM Ambiente 20 Aprile 2017; le infrastrutture informatiche di rilevazione, misurazione, elaborazione, gestione, aggiornamento e conservazione dei dati devono essere strutturate per garantire l'esattezza, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità, l'inalterabilità e la riservatezza dei dati dei sistemi e delle infrastrutture stesse, nel pieno rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per permetterne l'utilizzo facilitato, il riutilizzo e la redistribuzione, come definito dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, per un congruo periodo di conservazione e devono essere soggette a standard di sicurezza certificati;
- **MISURAZIONE PUNTUALE:** attività di lettura dei conferimenti effettuati dalla singola utenza secondo le modalità precisate nel DM Ambiente 20 Aprile 2017;
- **ORARIO DI ESPOSIZIONE:** orario nel quale, secondo il regolamento, il contenitore o sacco deve essere esposto da parte del soggetto che ne detiene la custodia, compreso il periodo in cui il soggetto gestore del servizio svolge il turno di raccolta;
- **GESTIONE DEI RIFIUTI:** la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- **RACCOLTA:** il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

- **RACCOLTA DIFFERENZIATA:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- **AUTOCOMPOSTAGGIO:** compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- **PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO:** le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- **RIUTILIZZO:** qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- **RECUPERO:** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- **TRATTAMENTO:** operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- **SMALTIMENTO:** qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- **RACCOLTA DOMICILIARE O PORTA A PORTA:** la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati in apposito calendario;
- **RACCOLTA STRADALE:** la raccolta effettuata con contenitori collocati sulla strada pubblica ad uso di più utenze, senza alcun controllo del singolo conferimento;
- **RACCOLTA SU CHIAMATA:** la raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata mediante prenotazione da parte dell'utente con il soggetto gestore dei servizi;
- **SPAZZAMENTO:** le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico (secondo anche quanto specificato negli atti regolamentari e normativi locali);
- **CENTRO DI RACCOLTA:** area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- **TRASPORTO:** le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- **IMBALLAGGIO:** il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore e ad assicurare la loro presentazione compresi gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- **IMBALLAGGIO PRIMARIO:** imballaggio concepito in modo da costituire un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore nel punto di vendita;
- **IMBALLAGGIO SECONDARIO:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- **IMBALLAGGIO TERZIARIO:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;

- **RIFIUTO DA IMBALLAGGIO:** ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione.

Art. 3 Classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificabili, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. I rifiuti urbani sono ulteriormente suddivisi in domestici (tutti) e da altre fonti" (o non domestici).

2. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

3. Sono da intendersi come rifiuti urbani, oggetto del presente regolamento, quelli individuati all' art. 183 comma 1, lettera b-ter, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., come di seguito precisato:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del D.Lgs 152/2006 prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs 152/2006;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni, estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

4. Sono rifiuti speciali:

1. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
2. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
3. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
4. i veicoli fuori uso.

5. Sono altresì rifiuti speciali, se diversi dai rifiuti urbani individuati al comma 3;

1. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, in particolare i rifiuti prodotti nelle superfici adibite alla lavorazione e alla trasformazione della materia;
2. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali;
3. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali;
4. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio;
5. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli individuati al comma 3.

6. Sono rifiuti urbani i rifiuti sanitari individuati dall'art. 2, lett. g), del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, purché non rientrino tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo o tra i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo, e costituiti da:

1. i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
2. i rifiuti derivanti dalle attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;

3. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, rifiuti da imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi urbani;
4. la spazzatura;
5. indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
6. i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nell'ambito delle strutture sanitarie;
7. i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
8. i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) dell'art. 2 del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.

7. I rifiuti da imballaggi primari, secondari e terziari sono conferibili al servizio pubblico nel rispetto delle prescrizioni relative alla raccolta differenziata, fermo restando il divieto di conferire imballaggi terziari e secondari ancora riutilizzabili, ai sensi dell'art. 226, comma 2, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Art. 4 Finalità del servizio di raccolta differenziata

1. Il servizio di raccolta differenziata viene attuato mediante separazione dei flussi di rifiuti a monte, con l'obiettivo di:

- a) diminuire il flusso dei rifiuti indifferenziati da smaltire tal quale;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta quali carta, vetro, materiali metallici e plastica, cioè frazioni di RU che, se raccolte in maniera tale da garantire un adeguato grado di purezza, riducano le quantità da avviare allo smaltimento, riducendo in tal modo i costi del servizio stesso;
- c) incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei RU (rifiuti alimentari, scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità) nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi, affinché possano dar luogo alla formazione di fertilizzanti e/o compost agricoli;
- d) istituire un servizio di raccolta di materiali ingombranti di origine domestica separato per tipo (frigoriferi, TV, ecc...) per i quali risulta difficoltoso e causa di inconvenienti operativi o ambientali il trattamento congiunto con i rifiuti ordinari o sia auspicabile un trattamento differenziato;
- e) migliorare la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi o particolari (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F") per i quali le norme vigenti prescrivono (o comunque è opportuna) l'adozione di tecniche di trattamento separate;
- f) ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- g) contenere i costi della gestione integrata dei rifiuti urbani in equilibrio con i benefici derivanti dalla raccolta differenziata.

Art. 5 Principi e contenuti del presente regolamento

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dalla parte quarta del D. Lgs. 152/06 e deve assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed ha carattere di servizio pubblico essenziale, da esercitarsi con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici in ognuna delle fasi previste nella gestione integrata dei rifiuti.

3. L'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti, nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari nonché nel ridurre la produzione dei rifiuti e nel separare correttamente i medesimi alla fonte.

4. La raccolta differenziata, la raccolta del rifiuto indifferenziato, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti devono, pertanto, essere effettuati osservando i seguenti criteri generali:

- evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
- evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
- prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche), specie ove destinate all'uomo;
- salvaguardare la fauna e la flora ed impedire qualsiasi altro danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche;
- mirare alla limitazione della produzione dei rifiuti ed ottenere dagli stessi, quando possibile, risorse materiali (e secondariamente energetiche) che, opportunamente sfruttate, consentano una riduzione globale degli impatti ambientali.

Art. 6 Criteri organizzativi e gestionali

1. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
2. Il Comune promuove, anche con l'istituzione di sperimentazioni, qualora opportuno, tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto alle altre forme di smaltimento.
3. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento delle utenze, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.
4. Per ragioni di razionalizzazione del servizio e ottimizzazione dei costi, i servizi erogati ai sensi del presente Regolamento possono essere attuati con modalità diverse in relazione alle specificità delle zone del territorio comunale, delle diverse utenze, e alla effettiva richiesta di erogazione dei servizi. In particolare potranno essere adottate modalità diverse di raccolta dei rifiuti nelle zone a bassa densità abitativa rispetto alle zone ad alta densità abitativa o stabilite diverse frequenze di raccolta, potranno inoltre essere attivate raccolte specifiche per specifiche categorie di utenze.
5. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
6. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, essa è parte integrante del sistema di gestione dei rifiuti urbani, mentre la raccolta dei rifiuti indifferenziati assume un ruolo residuale. Per le modalità operative dei servizi di raccolta si fa riferimento alle indicazioni della **Carta dei Servizi** predisposta dal Gestore od altro soggetto incaricato dal Comune, ed approvata dal Comune o, in regime transitorio, alle indicazioni della documentazione di gara e del Progetto Tecnico, redatto dal Gestore dei servizi, allegato al relativo contratto e ogni documento informativo a supporto (sito web, pagina facebook, App dedicata).
7. Il principio dell'assegnazione alla raccolta del rifiuto indifferenziato di un ruolo residuale rispetto alla raccolta differenziata delle frazioni da avviare al riciclaggio, può rendere necessaria, ai fini della predisposizione di sistemi di controllo e di incentivazione tariffaria, un'articolazione organizzativa della raccolta basata su contenitori ad accesso limitato da parte degli utenti.
8. Il Comune introduce in funzione delle utenze considerate e della conformazione urbanistica del proprio territorio, le seguenti modalità di raccolta e di conferimento:
 - ritiro a domicilio con sistema di raccolta "porta a porta";
 - ritiro su chiamata, fissando l'appuntamento alla centrale operativa del soggetto gestore od altro soggetto incaricato dal Comune;
 - conferimento presso il Centro di Raccolta Comunale;
 - ritiro su punti di raccolta stradali per particolari tipologie di rifiuti (i.e. oli alimentari esausti, indumenti usati, farmaci scaduti, etc.).

Il ritiro a domicilio (raccolta porta a porta) consiste nella raccolta presso singole utenze in giorni ed orari prefissati. In tale caso è fatto obbligo al cittadino di:

- esporre i contenitori all'esterno dell'abitazione secondo il calendario prestabilito e negli orari indicati, fatto salvo ove diversamente autorizzato dagli uffici comunali;
- ritirare i contenitori dopo l'avvenuto svuotamento il più celermente possibile e comunque entro e non oltre le 5 (cinque) ore successive al prelievo da parte del Gestore, fatto salvo ove diversamente autorizzato dagli uffici comunali;
- custodire i contenitori ricevuti dal Gestore od altro soggetto incaricato dal Comune, all'interno delle pertinenze dell'immobile.

La responsabilità di eventuali danni od incidenti provocati, accidentalmente o dolosamente, dalle attrezzature fornite in comodato all'utenza per la raccolta domiciliare è dell'utenza stessa, fatto salvo quando tali attrezzature vengono correttamente esposte su suolo pubblico, all'esterno dell'abitazione secondo gli orari indicati nel calendario prestabilito ed entro e non oltre le 5 (cinque) ore che intercorrono tra prelievo e ritiro.

Il ritiro su chiamata è utilizzabile per effettuare la raccolta presso singole utenze produttrici di consistenti quantità di materiali ed in particolare nella raccolta dei rifiuti ingombranti e per sfalci e potature. Nell'ambito di tale servizio, l'utente deve comunicare la sopravvenuta esigenza di raccolta al Gestore od altro soggetto incaricato dal Comune, e richiedere l'appuntamento. Le modalità di raccolta sono fissate dal Gestore od altro soggetto incaricato dal Comune, nel rispetto della **Carta dei Servizi** o, in regime transitorio, alle indicazioni della documentazione di gara e del Progetto Tecnico, redatto dal Gestore dei servizi, allegato al relativo contratto e ogni documento informativo a supporto (sito web, pagina facebook, App dedicata): esso assicurerà che la raccolta avvenga in tempi compatibili con l'organizzazione del relativo servizio.

Il conferimento dei rifiuti da parte delle utenze deve avvenire mediante differenziazione del rifiuto e la mancata osservanza dei criteri di differenziazione è sanzionata secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Il conferimento presso il Centro di Raccolta o strutture analoghe è realizzato secondo le specifiche indicate nell'apposito regolamento di gestione del centro stesso.

Il Comune può istituire, di norma tramite il Gestore od ulteriori soggetti autorizzati, servizi integrativi onerosi per la gestione dei rifiuti speciali, secondo modalità che saranno definite con appositi atti amministrativi, con particolare riferimento alle seguenti categorie:

- rifiuti inerti non domestici;
- rifiuti delle attività connesse alle imprese agricole e agli allevamenti;
- teli da pacciamatura puliti;
- seminiere
- contenitori di prodotti fitosanitari e fertilizzanti, purché lavati e sanificati.

Art. 7 Tipologie di servizi di raccolta rifiuti

1. Il Comune effettua obbligatoriamente i servizi di raccolta per i rifiuti urbani e individua i seguenti materiali per i quali è obbligatoria la raccolta differenziata e i conferimenti separati di:

- carta e cartone
- imballaggi in plastica
- plastica non da imballaggio
- vetro
- metalli
- farmaci scaduti, pile, batterie esauste, contenitori T/F
- frazione organica
- frazione verde

- legno ed imballaggi in legno

1. Il Comune effettua obbligatoriamente i servizi di raccolta, su prenotazione presso il Gestore, per i rifiuti urbani e individua i seguenti materiali per i quali è obbligatoria la raccolta differenziata e i conferimenti separati di:

- RAEE (TV, monitor, rifiuti elettronici in genere)
- rifiuti ingombranti (mobilio, materassi, eccetera)

2. Il Comune consente, in accordo con quanto previsto dal Regolamento del Centro di Raccolta, i servizi di conferimento separati per i rifiuti urbani e individua i seguenti materiali per i quali è obbligatoria la raccolta differenziata di:

- scarti tessili, vestiti usati, scarpe e borse
- rifiuti inerti derivanti da demolizioni e costruzioni provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche
- materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore di origine domestica e derivanti dalle pratiche dal “fai da te” (batterie esauste, pneumatici usati, olio minerale)
- altri rifiuti urbani che presentano problemi nella fase di raccolta o di impatto ambientale

3. Il Comune ha facoltà di svolgere ulteriori servizi di raccolta differenziata per particolari tipologie di rifiuti urbani in base a specifiche esigenze, secondo modalità che saranno definite con appositi atti amministrativi.

Art. 8 Divieti ed obblighi generali

1. I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e in particolare a conferire nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi le varie frazioni dei rifiuti stessi.

2. Oltre al divieto di abbandono dei rifiuti è vietato:

- a) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero “non autorizzati” dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso gli impianti o centri di raccolta ubicati nel territorio comunale;
- b) il conferimento di rifiuti utilizzando attrezzature diverse da quelle previste dal presente regolamento e/o fornite in comodato d’uso gratuito da parte del Comune tramite il soggetto gestore od altro soggetto incaricato dal Comune;
- c) il conferimento di rifiuti non differenziati secondo le disposizioni e le modalità impartite dal Comune, di cui vengono date opportune forme di pubblicità;
- d) esporre sacchetti o contenitori contenenti rifiuti, sulla via pubblica al di fuori degli orari e giorni del servizio di raccolta precisati nel calendario pubblicizzato agli utenti;
- e) danneggiare le attrezzature del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti;
- f) intralciare o ritardare l’opera degli addetti al servizio;
- g) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
- h) l’imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico tramite abbandono piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili) escrementi di animali, spandimento di olio e simili;
- i) lo spostamento dei contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti;
- j) deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti e/o forniti alle utenze;
- k) il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale;
- l) il conferimento di rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale al di fuori dello stesso;
- m) il conferimento di rifiuti indifferenziati nei contenitori dedicati ai rifiuti differenziati.

2. Non viene considerato abbandono:

- il deposito per il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema domiciliare o “porta a porta” nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente Regolamento;
- il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, contenitori nei quali comunque è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati predisposti ed al di fuori degli stessi;
- il deposito in strutture per il recupero (compreso quello della Frazione Organica dei rifiuti urbani, anche tramite compostaggio domestico) qualora siano adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico-sanitario o danno all’ambiente.

3. Il Comune attiva la vigilanza per il rispetto delle suddette norme applicando le sanzioni previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa, fatta salva l’applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

4. Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di smaltimento sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed in particolare il personale deve essere dotato di idonei indumenti e dei necessari mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, impermeabili, copricapi, ecc.).

5. I produttori di rifiuti speciali sono tenuti a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle norme di riferimento.

6. Il Sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

Art. 9 Ordinanze contingibili e urgenti

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e visto quanto previsto dall’articolo 191 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente e non si possa altrimenti provvedere il Sindaco, nell’ambito delle proprie competenze, emette ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente.

Art. 10 Soggetto Gestore

1. Il Comune concorre alla gestione dei rifiuti urbani, secondo le modalità di scelta del soggetto Gestore previste dalla Legge.

2. Il Comune è tenuto a fornire agli Enti preposti tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da essi richiesti.

TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 11 Definizione e disposizioni

1. Il presente titolo riguarda le attività di gestione (intese come raccolta, trasporto e recupero/smaltimento) delle tipologie di rifiuti urbani come definiti al precedente art. 3.

Art. 12 Quantità ordinaria e straordinaria di conferimento

1. In relazione alla capacità ordinaria di assorbimento del servizio pubblico, si considera straordinario il conferimento di rifiuti urbani effettuato dalle utenze non domestiche con superficie rilevante nell'applicazione della tassa/tariffa non inferiore a 1.000 mq, che, ragguagliato alla detta superficie, superi almeno del 20% il *Kd* applicato alla Categoria di riferimento, di cui al DPR 158/99.

2. L'utente che ritenga di superare tale limite è obbligato a darne tempestiva comunicazione al Comune o al Gestore entro il 31 ottobre antecedente all'anno di riferimento, specificando la tipologia (per codici EER) e le quantità previste per anno solare. Emergendo conferimenti straordinari in mancanza di valida comunicazione, l'utente è obbligato a regolare la propria posizione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni per omessa dichiarazione.

3. Il Comune o il Gestore indicheranno all'utente, entro 60 giorni dalla comunicazione, di cui al comma 2, le misure specifiche che saranno attivate per gestire il maggior flusso di rifiuti, di regola mediante contenitori dedicati.

4. Il maggior flusso di rifiuti, dichiarato o riscontrato, darà luogo a una corrispondente rimodulazione della parte variabile, in applicazione del principio "chi inquina paga".

Art. 13 Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani viene effettuato entro l'intero perimetro Comunale, nel rispetto del criterio di efficienza, efficacia ed economicità.

2. Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore in modo distinto e separato in base alle diverse frazioni dei rifiuti urbani, compresi i rifiuti da imballaggi secondo le modalità stabilite dal Comune.

3. Le modalità e le frequenze di raccolta e le altre indicazioni specifiche vengono determinate dal Comune, con l'approvazione e la divulgazione della Carta dei Servizi o, in regime transitorio, alle indicazioni della documentazione di gara e del Progetto Tecnico, redatto dal Gestore dei servizi, allegato al relativo contratto e ogni documento informativo a supporto (sito web, pagina facebook, App dedicata) .

4. Il conferimento in mastelli e carrellati o altri contenitori a svuotamento meccanizzato o manuale è regolato in modo da favorire l'igienicità della fase di conferimento nei contenitori stessi, quali:

- a) il coperchio dei mastelli, carrellati e/o contenitori ed i sacchetti posizionati all'interno devono essere chiusi onde evitare la dispersione di materiale;
- b) è vietato introdurre nei contenitori rifiuti diversi da quelli previsti per il tipo di contenitore stesso. È vietato inoltre conferire: sostanze liquide, materiale acceso o non completamente spento, materiali (metallici e non) che possano causare danni ai mezzi meccanici o pericolo nelle fasi di svuotamento, sostanze putrescibili senza la presenza di idoneo involucro protettivo;
- c) il conferimento deve avvenire in modo separato per flusso merceologico, utilizzando, nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica, gli appositi mastelli/carrellati; è fatto divieto di conferire i rifiuti al servizio pubblico di raccolta non utilizzando o utilizzando parzialmente i contenitori forniti in comodato d'uso dal Comune;
- d) in casi specifici previsti dalla **Carta dei Servizi**, il Comune potrà autorizzare quantitativi ulteriori di determinate tipologie di rifiuto conferiti tramite sacchetto;
- e) il conferimento in mastelli o carrellati o altri contenitori deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni

intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione e ogni dispersione nelle aree circostanti;

- f) per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima del conferimento.

5. Nei mastelli, carrellati e contenitori stradali per raccolte di prossimità predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani è vietata l'immissione di:

- rifiuti speciali;
- rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;
- rifiuti urbani pericolosi;
- beni durevoli;
- altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.

Art. 14 Servizio di raccolta domiciliare o “porta a porta”

1. Il servizio consiste nella raccolta “porta a porta” dei rifiuti posti in contenitori e/o sacchetti a seconda della tipologia dei rifiuti da conferire, che avverrà al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada. È fatto obbligo a tutte le utenze di conferire il rifiuto esclusivamente nelle attrezzature (contenitori o sacchi) fornite in dotazione dal Gestore e/o dal Comune, anche al fine di consentire l'associazione utenza/conferito per l'applicazione della TASSA/TARIFFA di tipo puntuale.

2. Per alcune frazioni dei R.U. il servizio potrà essere attuato su chiamata, ovvero sarà disponibile per gli utenti con frequenza definita, previa richiesta al numero telefonico che sarà portato a conoscenza dell'utente nelle forme più idonee e, comunque, indicato nella **Carta dei Servizi**; il Comune potrà prevedere la possibilità di effettuare la prenotazione anche attraverso un'applicazione informativa per dispositivi Android ed iOS (smartphone e tablet) le cui modalità saranno indicate nella **Carta dei Servizi**.

3. Nel caso vi fosse spargimento accidentale di rifiuti, per qualsiasi causa, in prossimità del punto di raccolta gli addetti al servizio sono obbligati a pulire la zona interessata.

4. Nel caso in cui i contenitori siano posizionati in modo da deturpare il paesaggio l'utente dovrà trovare collocazione più idonea e, nel caso, questa non esistesse sarà obbligato a provvedere a posizionare i contenitori stessi poco prima che venga effettuata la raccolta e a spostarli in un luogo più idoneo non appena saranno svuotati dagli addetti al servizio di raccolta.

5. Per le utenze di tipo domestico condominiale o aggregate o, comunque, collettivo ed economico-produttive, qualora previste modalità di raccolta di tipo condominiale/collettivo, i sacchi potranno essere preventivamente posti all'interno di appositi contenitori i quali verranno portati nella parte esterna della recinzione in tempo utile a permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti.

6. I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali vengono collocati i contenitori sono tenuti a:

- Consentire la collocazione dei contenitori in posizione idonea e protetta.
- Collaborare con l'Amministrazione Comunale alla diffusione del materiale informativo sul servizio.
- Comunicare all'Amministrazione Comunale ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

7. Il Gestore, od altro soggetto incaricato dal Comune, dovrà garantire alle utenze, di cui al precedente comma, appositi contenitori di adeguata capacità, dotati di codice identificativo (i.e. transponder) che permetta la contabilizzazione dell'esposizione del contenitore da parte degli addetti alla raccolta. I contenitori rigidi rimarranno di norma di proprietà del Comune, fatto salvo diverse specificazioni contrattuali. I contenitori si considereranno in custodia della singola utenza, o degli amministratori del condominio in caso di utenza di

tipo domestico condominiale o ditta o di chi, a loro vece, ha provveduto a ritirarli presso gli Uffici Comunali preposti (od a cui sono stati consegnati) e devono essere utilizzati in conformità al presente Regolamento.

8. Il soggetto che ha la custodia dei contenitori richiamati al punto precedente è responsabile degli stessi.

9. Nel caso di vicoli stretti, tratti stradali difficilmente percorribili dai mezzi pesanti, strade bianche, strade dissestate o negli altri casi che il Comune riterrà necessario, per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i contenitori dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici competenti.

10. Per le utenze che abbiano una elevata produzione di rifiuti urbani la consegna dei rifiuti stessi avverrà, in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori messi a disposizione dal Gestore od altro soggetto incaricato dal Comune, previa approvazione dello stesso, e in custodia del titolare o legale rappresentante della Ditta stessa che li utilizzerà in conformità al presente Regolamento.

11. I mezzi o i contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità, né risultare sgradevoli alla vista, né essere tali da costituire intralcio o rendere disagiata le operazioni di asporto dei rifiuti. Il Sindaco potrà intervenire con appositi e motivati atti allo scopo di evitare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi anche in modo mirato ad una particolare situazione.

12. Alle utenze che si insediano nel territorio verrà fornito, una volta iscritte negli appositi Ruoli, a cura del Gestore od altro soggetto incaricato dal Comune, un kit di contenitori comprensivo dei relativi codici identificativi, relative istruzioni e calendario di raccolta utile per avviare l'attività di differenziazione dei rifiuti e conferire gli stessi secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 15 Servizio di raccolta mediante strutture informatizzate/sole ecologiche itineranti

1. Il Comune può prevedere la realizzazione ed il posizionamento sul suolo pubblico di strutture informatizzate/sole ecologiche itineranti, dotate di un numero adeguato di contenitori per la raccolta delle diverse tipologie di rifiuti (frazione organica, carta, vetro, plastica, metalli, indifferenziato, ecc.), le cui caratteristiche sono adeguatamente riportate nella **Carta dei Servizi**.

2. Nel caso di strutture chiuse, l'utente può accedere all'interno delle strutture informatizzate solo ove autorizzato.

3. È assolutamente vietato depositare rifiuti, anche se all'interno di sacchi, all'esterno delle strutture informatizzate/sole ecologiche itineranti.

4. Il conferimento da parte dell'utente potrà avvenire attraverso opportuni sportelli/accessi indicanti il materiale previo riconoscimento attraverso sistema elettronico tipo badge, tessera sanitaria, transponder o dispositivi mobili.

5. L'utente potrà conferire all'interno di ogni sportello/accesso esclusivamente il materiale indicato nello sportello/accesso stesso.

6. Il conferimento da parte dell'utente potrà avvenire secondo le modalità indicate nella **Carta dei Servizi** o presso la struttura informatizzata/isola ecologica itinerante.

7. È vietato il conferimento, presso la struttura informatizzata/isola ecologica itinerante, di materiali di grandi volumetrie, quali, ad esempio, cartoni, anche se opportunamente piegati, o scarti verdi da sfalci o potature, se non esplicitamente indicato.

8. L'area intorno alla struttura informatizzata/isola ecologica itinerante sarà videosorvegliata per controllare il corretto conferimento da parte delle utenze e sanzionare eventuali atti vandalici, depositi esterni od altri comportamenti che possano compromettere la funzionalità e gli obiettivi del servizio; gli Uffici comunali preposti dovranno autorizzare l'utilizzo della videosorveglianza nei termini consentiti dalla legge.

9. È vietato affiggere manifesti o locandine di qualsiasi tipo sulla struttura informatizzata/isola ecologica itinerante, se non autorizzato dal Comune.

Art. 16 Gestione della frazione verde

1. La raccolta della frazione verde dei R.U. viene effettuata di norma attraverso il ritiro su chiamata, fissando l'appuntamento alla centrale operativa del soggetto Gestore od altro soggetto incaricato dal Comune.
2. Il servizio di ritiro su chiamata della frazione verde è attivato esclusivamente per le utenze domestiche. Per le utenze non domestiche il servizio è disponibile secondo le modalità indicate nella **Carta dei Servizi**.
3. L'utente deve conferire i rifiuti su suolo pubblico, secondo accordi intercorsi telefonicamente con il Gestore od altro soggetto incaricato dal Comune, in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico, senza intralcio per il passaggio pedonale e comunque in modo tale da non costituire barriere; inoltre i rifiuti non devono costituire intralcio alla circolazione e rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.
4. I rifiuti così raccolti devono essere destinati a recupero in appositi centri di trattamento biologico per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali o altri usi consentiti.
5. In alternativa al ritiro su chiamata, l'utente può conferire direttamente presso il Centro di Raccolta nel rispetto dello specifico Regolamento e degli orari di apertura del Centro.

Art. 17 Gestione della frazione organica

1. La raccolta della frazione organica dei R.U. viene effettuata con il sistema "porta a porta" o presso le strutture informatizzate con frequenza indicata nella **Carta dei Servizi** o, in regime transitorio, alle indicazioni della documentazione di gara e del Progetto Tecnico, redatto dal Gestore dei servizi, allegato al relativo contratto. Nei mesi estivi o per particolari esigenze la frequenza potrà essere aumentata, a discrezione del Comune e qualora ritenuto opportuno, per le utenze non domestiche allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario.
2. I rifiuti organici dovranno essere conferiti dai cittadini, ben chiusi in appositi sacchetti biodegradabili e compostabili certificati conformi alla norma EN13432, di dimensioni e caratteristiche stabilite dal Comune, e posti all'interno di specifici contenitori, forniti in dotazione, dotati di sistema antirandagismo.

Art. 18 Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (autocompostaggio)

1. Il Comune può individuare meccanismi di incentivazione dell'autocompostaggio, anche tramite interventi di riduzione della Tassa/Tariffa ex art. 238 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, attuati sulla base di un disciplinare di adesione volontaria all'autosmaltimento anche con l'utilizzo di idonea attrezzatura, da sottoscrivere da parte delle utenze interessate e comprendente una procedura di monitoraggio e controllo.
2. L'attività di autocompostaggio è disciplinata da specifico regolamento comunale.

Art. 19 Gestione della frazione carta

1. La raccolta della frazione carta dei R.U., costituita da giornali, riviste e piccoli imballaggi in cartone, ecc., viene effettuata con il sistema "porta a porta" o presso le strutture informatizzate con frequenza indicata nella **Carta dei Servizi** o, in regime transitorio, alle indicazioni della documentazione di gara e del Progetto Tecnico, redatto dal Gestore dei servizi, allegato al relativo contratto. Alcune utenze selezionate, caratterizzate da produzione elevata di cartone, potranno essere dotate di apposito contenitore riservato alla raccolta selettiva degli imballaggi in cartone che verrà effettuata con sistema "porta a porta", per le utenze non domestiche richiedenti, con frequenza indicata nella **Carta dei Servizi** o, in regime transitorio, alle indicazioni della documentazione di gara e del Progetto Tecnico, redatto dal Gestore dei servizi, allegato al relativo contratto.
3. I rifiuti dovranno essere ben conferiti utilizzando contenitori specifici, forniti in dotazione, al fine di evitare spargimento per le strade e garantire lo svolgimento delle operazioni di raccolta, da parte del personale addetto, in totale sicurezza.
4. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il recupero.

Art. 20 Gestione delle frazioni plastica, vetro e metalli

1. La raccolta delle frazioni plastica, vetro, metalli (lattine in alluminio e banda stagnata) viene effettuata con sistema con il sistema “porta a porta” o presso le strutture informatizzate con frequenza indicata nella **Carta dei Servizi** o, in regime transitorio, alle indicazioni della documentazione di gara e del Progetto Tecnico, redatto dal Gestore dei servizi, allegato al relativo contratto.
3. I rifiuti dovranno essere obbligatoriamente conferiti all’interno delle attrezzature ben chiuse, fornite in dotazione, al fine di evitare spargimento per le strade e garantire lo svolgimento delle operazioni di raccolta, da parte del personale addetto, in totale sicurezza.
4. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il recupero.

Art. 21 Gestione della frazione indifferenziata

1. La raccolta della frazione indifferenziata dei R.U. viene effettuata con il sistema “porta a porta” o presso le strutture informatizzate con frequenza indicata nella **Carta dei Servizi** o, in regime transitorio, alle indicazioni della documentazione di gara e del Progetto Tecnico, redatto dal Gestore dei servizi, allegato al relativo contratto.
3. I rifiuti della frazione indifferenziata dovranno essere obbligatoriamente conferiti all’interno di contenitori forniti in dotazione.
4. Per le utenze di tipo economico-produttivo aventi elevate produzioni di frazione indifferenziata verrà utilizzato il sistema “porta a porta” con appositi contenitori, i quali verranno svuotati di norma con frequenza indicata nella **Carta dei Servizi** o, in regime transitorio, alle indicazioni della documentazione di gara e del Progetto Tecnico, redatto dal Gestore dei servizi, allegato al relativo contratto.
5. I rifiuti così raccolti vengono trasportati ad idonea impiantistica per le attività di smaltimento.

Art. 22 Gestione dei rifiuti ingombranti e dei RAEE

1. Per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti derivanti dalla sostituzione e/o rinnovo di beni di consumo durevoli (mobili, componenti di arredamento, ecc.) o quelli che per dimensione non possono essere raccolti nel normale circuito di raccolta.
2. Per RAEE si intendono le seguenti tipologie di rifiuti (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
 - frigoriferi, surgelatori e congelatori;
 - televisori;
 - computer (compresi i monitor, le stampanti e le tastiere);
 - lavatrici e lavastoviglie;
 - condizionatori d’aria;
 - piccoli elettrodomestici, utensili elettrici, altri apparecchi elettrici ed elettronici.
3. I rifiuti ingombranti ed i RAEE possono essere conferiti all’apposito servizio di raccolta, con le seguenti modalità:
 - ritiro su chiamata
 - conferimento diretto presso il Centro di Raccolta
4. Il servizio di ritiro su chiamata dei rifiuti ingombranti e dei RAEE di grandi dimensioni è attivato esclusivamente per le utenze domestiche. Per le utenze non domestiche il servizio è disponibile secondo le modalità indicate nella **Carta dei Servizi**.
5. Per le utenze non domestiche non sono attivi, in quanto vietato da specifiche normative nazionali, il servizio di raccolta RAEE professionali, per i quali il produttore dovrà provvedere in conto proprio.
6. L’utente deve conferire i rifiuti su suolo pubblico, secondo accordi intercorsi telefonicamente con il gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico,

senza intralcio per il passaggio pedonale e, comunque, in modo tale da non costituire barriere; inoltre, i rifiuti non devono costituire intralcio alla circolazione e rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.

7. Nel caso di conferimento al Centro di Raccolta, si fa riferimento a quanto previsto nello specifico articolo del Regolamento.

8. Non è ammesso l'abbandono di rifiuti ingombranti o dei RAEE.

9. È vietato tagliare le serpentine dei frigoriferi, congelatori ecc.

Art. 23 Gestione dei rifiuti urbani particolari

1. Al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e/o l'ambiente, è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani particolari nei contenitori e/o sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani.

2. A tal fine il Gestore effettua la raccolta differenziata di tali rifiuti con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale e, quando disponibile, presso il Centro di Raccolta; per tali contenitori valgono le norme previste dal presente regolamento, in particolare:

- le pile e batterie esauste devono essere conferite in appositi contenitori. Tali contenitori sono posizionati a cura del Gestore od altro soggetto incaricato dal Comune, di norma all'interno e/o in prossimità dei punti di vendita delle pile e batterie medesime, quali esercizi commerciali di elettrodomestici e giocattoli, ferramenta, tabaccai, orologiai, supermercati, fotografi, e anche nelle stazioni e nelle piazzole o aree dove sono sistemati i contenitori per gli altri tipi di rifiuti;
- i farmaci scaduti devono essere conferiti in appositi contenitori di modeste dimensioni, sistemati all'interno di tutte le farmacie, ubicate nel territorio del Comune, nonché all'interno delle sedi delle Unità sanitarie locali e dei distretti sanitari di base, studi medici;
- gli oli potranno essere conferiti in appositi contenitori posizionati a cura del Gestore od altro soggetto incaricato dal Comune, di norma all'interno e/o in prossimità dei supermercati abilitati;
- gli altri rifiuti particolari (contenitori etichettati T e/o F, di lampade a scarica e di toner esausti, di fotocopiatrici e stampanti laser) devono obbligatoriamente essere conferiti, a cura del produttore, presso i punti di vendita specializzati o soggetti autorizzati o, quando presente presso il Centro di Raccolta autorizzato.

3. Per le utenze non domestiche non sono attivi, in quanto vietato da specifiche normative nazionali, il servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi, per i quali il produttore dovrà provvedere in conto proprio;

4. I contenitori per i rifiuti particolari devono essere svuotati dagli operatori addetti, nel rispetto delle frequenze indicate nella **Carta dei Servizi** o, in regime transitorio, alle indicazioni della documentazione di gara e del Progetto Tecnico, redatto dal Gestore dei servizi, allegato al relativo contratto e, comunque, prima del loro riempimento in modo da garantire sempre l'utilizzo degli stessi. Il controllo dell'integrità e del livello di riempimento dei contenitori è effettuato dagli addetti al servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

5. Le operazioni di pulizia dei contenitori utilizzati per questa raccolta verranno effettuate con le modalità previste nella **Carta dei Servizi** o, in regime transitorio, alle indicazioni della documentazione di gara e del Progetto Tecnico, redatto dal Gestore dei servizi, allegato al relativo contratto.

6. I rifiuti così raccolti verranno trasportati ad idoneo centro di stoccaggio, con tutti gli accorgimenti necessari vista la pericolosità dei materiali raccolti.

Art. 24 Conferimento e raccolta di rifiuti inerti provenienti da attività "fai da te"

1. I rifiuti inerti prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nelle attività "fai da te", possono essere gestiti alla stregua dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 184, comma 1, del d.lgs. 152/2006, e possono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta, mediante conferimento diretto presso il Centro di Raccolta secondo le modalità dell'apposito Regolamento.

2. Nel caso di interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria ed edilizi in genere, all'atto della SCIA/DIA deve essere indicato dove saranno conferiti i materiali inerti di risulta. Ad ultimazione dei lavori dovrà essere prodotto il certificato di avvenuto smaltimento presso gli impianti autorizzati.

3. È vietato immettere tali materiali nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

Art. 25 Conferimento e raccolta di materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore e derivanti dalle pratiche del fai da te

1. Tali materiali, essenzialmente oli minerali esausti, accumulatori esausti, pneumatici usurati e altri materiali di riparazione e sostituzione derivanti dal veicolo a motore e dalle pratiche del “fai da te”, da utenze domestiche, devono essere conferiti, presso strutture autorizzate, ovvero presso il Centro di Raccolta secondo le modalità stabilite dall’apposito Regolamento.

Art. 26 Altre raccolte differenziate

1. Il Comune può in qualsiasi momento attivare altre raccolte differenziate, oltre a quanto già previsto dal presente Regolamento, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento.

2. All’atto dell’istituzione il Comune stabilirà le modalità operative e di gestione del nuovo servizio.

Art. 27 Lavaggio dei contenitori

1. La pulizia dei contenitori concessi in comodato d’uso per il servizio con modalità “porta a porta”, è a cura degli utilizzatori che devono adottare modalità operative e detergenti idonei a garantire l’igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi.

Art. 28 Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. Per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazioni ed estumulazioni con produzione di frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti, ecc.

2. I rifiuti di cui alla lett. a) del comma 1 sono considerati urbani a tutti gli effetti e devono essere stoccati in contenitori per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all’interno o all’esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.

3. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) del comma 1 si intendono, ai sensi del D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003, quelli costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione ed estumulazione:

- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es: maniglie);
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti di fiori inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse (ad es.: zinco, piombo).

4. I rifiuti di cui alla lett. b) del comma 1 vengono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi, in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente e devono:

- essere confezionati dopo l’eventuale riduzione volumetrica, in idonei imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuto urbano prodotto all’interno dell’area cimiteriale recanti la scritta “rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni”;
- essere depositati provvisoriamente solo qualora si rendesse necessaria una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto in idonea area all’interno del cimitero;
- essere avviati a recupero o smaltiti presso impianti debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa. In alternativa devono essere smaltiti in discariche autorizzate per rifiuti urbani.

5. Le attività di gestione di tali rifiuti vengono eseguite tramite il gestore del servizio, se previsto come onere contrattuale, ovvero tramite ditte autorizzate con specifici provvedimenti, da predisporre al bisogno.

6. Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro. Tutto quanto sopra deve essere svolto ai sensi della vigente normativa.

Art. 29 Centro di Raccolta

1. Nel presente articolo si riportano caratteristiche e modalità principali del Centro di Raccolta.

2. Il Centro di Raccolta è un impianto connesso e funzionale al sistema di raccolta dei rifiuti urbani costituito da una area attrezzata (recintata e custodita), al ricevimento direttamente dagli utenti di R.U. e loro frazioni. Pertanto è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta e le attività sono disciplinate da apposito Regolamento.

3. Presso il Centro di Raccolta verranno raccolte di norma le seguenti frazioni di rifiuto opportunamente integrabili con altre in relazione alle effettive necessità (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- Scarto verde
- Carta
- Cartone
- Plastica
- Vetro
- Metalli
- Legno
- Ingombranti
- RAEE
- RUP (suddivisi per tipologia)
- Oli esausti
- Inerti
- Pneumatici usati

Tali tipologie sono dettagliatamente elencate nello specifico regolamento di gestione del Centro Raccolta.

4. Tali raccolte vanno ad integrare quelle previste agli articoli del presente Regolamento.

5. L'attività del Centro di Raccolta (gestione, orari, modalità di registrazione di particolari rifiuti, ecc.) viene dettagliata nello specifico regolamento di gestione del Centro Raccolta.

6. Gli utenti del servizio potranno accedere al centro solo negli orari di apertura dello stesso e con mezzi che non determinino danni o disturbo alla sua normale attività.

7. Il Centro di Raccolta verrà gestito e controllato da personale autorizzato che avrà cura di mantenerlo pulito ed in ordine.

8. Le varie tipologie di rifiuto dovranno essere conferite in zone delimitate, di norma all'interno di contenitori specificatamente adibiti (cassoni scarrabili, multibenne, altri contenitori, ...) per quel tipo di rifiuto.

9. I contenitori una volta riempiti dovranno essere prelevati e inviati a recupero o smaltimento senza causare alcuna interruzione della possibilità di conferimento degli utenti nel centro di raccolta.

10. Le operazioni di pulizia dei contenitori utilizzati per le raccolte all'interno dell'area verranno effettuate con le modalità previste nello specifico Regolamento.

Art. 30 Associazioni di volontariato

1. Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei R.U. (dopo specifica autorizzazione del Comune) o partecipare ad iniziative organizzate dal Comune o altri enti e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale, nonché dalla programmazione delle attività da realizzarsi a livello comunale.
2. Le attività delle associazioni di volontariato che operano in modo regolare e continuativo dovranno essere regolate da apposita convenzione approvata dal Comune.

Art. 31 Campagne di sensibilizzazione, controllo ed informazione

1. Le attività di comunicazione, informazione e sensibilizzazione alla cittadinanza sono a carico del Gestore dei Servizi. Il Comune verifica l'organizzazione, l'efficacia e le attività svolte nel rispetto di quanto previsto dalla **Carta dei Servizi** e dagli adempimenti contrattuali.
2. Almeno una volta l'anno viene data ampia pubblicità, nelle forme ritenute più adeguate, dei risultati qualitativi, in particolare per la raccolta differenziata, raggiunti nell'anno precedente, per rendere partecipi i cittadini.
3. Inoltre, potranno essere date informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini.
4. Vengono inoltre favorite iniziative di controllo da parte dell'Ente finalizzate alla verifica della corretta differenziazione dei rifiuti e al rispetto delle norme previste da questo Regolamento da parte delle utenze del servizio.

Art. 32 Destinazione dei materiali raccolti in modo differenziato

2. Per gli imballaggi si prevede il conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (Consorzi di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite tra le parti, anche sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale (accordi ANCI-CONAI).

Art. 33 Pesatura dei rifiuti urbani

1. Ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n. 152/2006, la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi.
2. Il gestore del servizio provvede all'effettuazione di altre eventuali pesature aggiuntive dei propri mezzi e ad applicare opportuni criteri di proporzionalità o di equivalenza con lo scopo di poter monitorare, per ciascuna frazione, i quantitativi raccolti.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli al fine di accertare la regolarità delle operazioni di determinazione del peso dei rifiuti.
4. I dati riguardanti i quantitativi dei rifiuti raccolti e smaltiti, suddivisi per tipologia, sono conservati a cura del gestore del servizio e devono essere prodotti a semplice richiesta dell'Amministrazione e di tutti gli altri Enti di controllo.

TITOLO III - GESTIONE DI ALTRI RIFIUTI URBANI

Art. 34 Definizione e disposizioni

1. Il presente titolo riguarda le attività di Gestione delle tipologie di Rifiuti Urbani provenienti dalle seguenti attività:

- spazzamento strade;
- lavaggio, disinfezione e diserbo delle strade e piazze;
- spazzamento delle foglie;
- svuotamento dei cestini stradali;
- raccolta rifiuti abbandonati;
- pulizia caditoie e pozzetti stradali grigliati
- pulizia deiezioni animali;
- raccolta carogne animali;
- pulizia dei mercati, delle fiere e delle manifestazioni;
- altri servizi di pulizia.
- pulizia delle aree temporanee di sosta.

Art. 35 Spazzamento strade

1. Il servizio di spazzamento strade viene effettuato entro il perimetro delineato di volta in volta dal Comune, secondo le effettive necessità ad eccezione delle aree in concessione o in uso temporaneo, la cui pulizia è a carico del Gestore.

2. All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:

- a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
- b) le piazze;
- c) i marciapiedi;
- d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
- e) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
- f) le aiuole, i giardini e le aree verdi.

3. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati.

4. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

5. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

6. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono possibilmente essere svolte nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.

7. Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua pubblici, effettuato entro il territorio Comunale è a carico degli Enti competenti.

Art. 36 Lavaggio, disinfezione e diserbo delle strade e piazze

1. Il servizio di lavaggio e/o disinfezione e/o diserbo delle strade, delle piazze, dei viali, dei sottopassaggi veicolari e pedonali ricadenti all'interno delle zone dove è previsto lo spazzamento, deve essere eseguito di norma su specifica richiesta del Comune o secondo quanto indicato nella **Carta dei Servizi** o, in regime

transitorio, alle indicazioni della documentazione di gara e del Progetto Tecnico, redatto dal Gestore dei servizi, allegato al relativo contratto.

2. Il servizio di lavaggio e/o disinfezione e/o diserbo deve comunque essere eseguito in caso di necessità dovute a particolari fatti o eventi programmati o imprevisti.
3. Le operazioni necessarie devono essere effettuate con l'impiego di appositi automezzi dotati di cisterna per l'acqua, di contenitori per i disinfettanti, di pompe adeguate, di spruzzatori e di ogni altro strumento idoneo al più efficace e funzionale svolgimento del servizio stesso.
4. Nel corso dello svolgimento delle operazioni, gli automezzi di cui al comma precedente devono osservare un'andatura che consenta di spargere uniformemente acqua e/o liquido disinfettante su tutta la superficie interessata.

Art. 37 Spazzamento delle foglie

1. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito nelle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento.
2. Lo spazzamento delle foglie viene eseguita dal soggetto incaricato allo svolgimento di tali servizi.
3. Il fogliame raccolto deve essere accumulato in punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi per il trasporto all'impianto finale di trattamento.

Art. 38 Svuotamento dei cestini stradali

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Gestore od il Comune con personale proprio od altro soggetto incaricato, provvede all'installazione, alla manutenzione ed alla sostituzione dei cestini stradali per carta e prodotti similari.
2. I cestini stradali vengono di norma svuotati dagli operatori addetti al servizio di raccolta dei rifiuti con le medesime modalità e periodicità previste per il servizio di spazzamento, se non diversamente previsto dal Contratto di Servizio.
3. Relativamente all'uso dei cestini stradali, è vietato:
 - a) introdurre rifiuti che non siano di piccola dimensione;
 - b) introdurre rifiuti prodotti all'interno degli edifici, nelle pertinenze o comunque all'interno di aree private;
 - c) introdurre sacchi di qualsiasi tipo e con qualsiasi contenuto;
 - d) danneggiare in qualsiasi modo, rimuovere, deturpare i cestini porta rifiuti;
 - e) eseguire scritte o affiggere materiali di qualsiasi natura sui cestini.
4. I cestini potranno essere dotati di coperchio semisferico o di altro sistema e/o forme che consenta l'immissione di piccoli rifiuti ma impedisca il conferimento dei sacchetti e/o simili o il loro posizionamento al di sopra del cestino, per agevolarne il corretto utilizzo.

Art. 39 Raccolta rifiuti abbandonati

1. Ai sensi dell'192 comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati di qualsiasi natura e genere sul suolo pubblico o ad uso pubblico (opportunamente formalizzato, nei modi e con le finalità di legge), è a carico del responsabile, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di legge e quelle di cui al presente regolamento. In caso di inadempienza l'Amministrazione Comunale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati, qualora individuati ed identificati, ed al recupero delle somme anticipate.
2. In caso di mancata individuazione del responsabile, i rifiuti abbandonati su aree pubbliche sono rimossi e smaltiti dal Gestore od altro soggetto incaricato, su richiesta del Comune. Tale servizio sarà eseguito con idonea manodopera ed adeguata attrezzatura su tutto il territorio comunale. Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti ed il loro trasporto fino all'impianto di trattamento finale.

3. Qualora si tratti di abbandono di rifiuti pericolosi, questi sono smaltiti da ditte autorizzate alla raccolta e allo smaltimento del rifiuto di cui trattasi.

4. L'Ente adotta i provvedimenti, a norma di legge, al fine di rintracciare gli eventuali soggetti responsabili dell'abbandono.

Art. 40 Pulizia caditoie e pozzetti stradali grigliati

1. Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche i pozzetti d'ispezione grigliati stradali e le caditoie di raccolta devono essere mantenuti puliti a cura del Gestore od altro soggetto incaricato dal Comune.

2. È vietato introdurre rifiuti negli stessi.

Art. 41 Pulizia deiezioni animali

1. A garanzia della tutela delle condizioni igienico sanitarie e del pubblico decoro è fatto obbligo ai proprietari e/o a chiunque accompagni animali domestici in spazi pubblici, di essere munito di idonea attrezzatura atta all'immediata rimozione delle deiezioni, che possono essere conferite unicamente negli appositi cestini.

2. I proprietari di cani o altri animali, nonché coloro che li conducono per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree verdi, sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino gli spazi pubblici e aperti al pubblico.

Art. 42 Raccolta carogne animali

1. Il Gestore od altro soggetto incaricato provvede alla rimozione e allo smaltimento (secondo le indicazioni del servizio veterinario competente) delle spoglie di animali domestici e selvatici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati.

2. Le spoglie di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e devono essere conferite in apposite aree, qualora istituite, o altri siti individuati dall'Amministrazione Comunale, anche su indicazione dei Servizi Veterinari Competenti.

3. Analogamente i rifiuti di origine animale seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento secondo quanto previsto dal D. Lgs. 508/92.

Art. 43 Pulizia dei mercati, delle fiere e delle manifestazioni

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulita l'area assegnata, provvedendo quotidianamente a conferire i rifiuti prodotti negli appositi contenitori e/o sacchetti predisposti/forniti dal servizio di raccolta.

2. L'Amministrazione Comunale, tramite il soggetto gestore dei servizi, provvede alla pulizia dei mercati al termine degli stessi, limitando i tempi necessari alla pulizia e all'asportazione dei rifiuti e attiva, tramite il soggetto gestore e con il supporto della Polizia Locale, incaricata delle attività di vigilanza dei mercati ambulanti, un'opportuna azione di informazione sulle modalità di conferimento da parte degli esercenti.

3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, giostre, ed altre manifestazioni analoghe debbono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti ed i rifiuti prodotti debbono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti dal servizio di raccolta.

4. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, allo scopo di organizzare in modo corretto il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.

5. Il Comune può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia e a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

6. Chiunque intenda organizzare iniziative quali feste, sagre, fiere, corse ecc. o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo, scioperi, comizi, ecc., su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, è tenuto ad attivarsi per:

- prevenire la produzione di rifiuti, attraverso anche l'utilizzo di stoviglie e posate in materiali duraturi e riutilizzabili e di bicchieri e bottiglie con "vuoto a rendere";
- incrementare e valorizzare la raccolta differenziata;
- ridurre il ricorso a materie prime non rinnovabili favorendo l'utilizzo di materie prime rinnovabili quali le bioplastiche; per tale motivo i rifiuti compostabili dovranno essere preventivamente chiusi in sacchi biodegradabili e compostabili certificati conformi alla norma EN13432 ed inseriti in appositi contenitori;
- utilizzare le manifestazioni in genere come momento di promozione della cultura ambientale dei partecipanti;
- orientare e sensibilizzare la comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale;
- ridurre gli impatti sull'ambiente in genere, favorendo l'utilizzo di prodotti di "filiera corta", l'uso dei mezzi pubblici, l'uso di energie alternative rinnovabili.

7. All'atto della richiesta dell'autorizzazione all'organizzazione della festa, sagra o manifestazione, da far pervenire all'Amministrazione Comunale con preavviso minimo di giorni 30 (trenta), che dovrà contenere il dettagliato programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare, il soggetto organizzatore dovrà indicare un responsabile della gestione dei rifiuti nell'ambito dell'evento. Il nominativo di detto responsabile è comunicato al Sindaco all'atto della richiesta di autorizzazione, pena la non ricevibilità della richiesta medesima (come da modello disponibile sul sito dell'Ente). Nelle feste private in luoghi pubblici il responsabile dei rifiuti è identificato nel richiedente l'utilizzo del luogo/suolo pubblico.

8. Tutte le modalità e prescrizioni organizzative ed operative di cui sopra, oltre a comportare, in caso di trasgressione, l'elevamento di sanzioni ai sensi del presente regolamento (ad opera degli agenti del Corpo Polizia Locale, Associazioni riconosciute e/o specificamente incaricate e comunque Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria nonché tutti gli altri soggetti preposti) saranno considerate in via prioritaria e rivestiranno una rilevante importanza al fine dell'erogazione di contributi o altre forme di incentivo economico-finanziario, nonché ai fini di eventuali patrocini gratuiti da parte dell'Ente che, in ogni caso, potrà impartire prescrizioni e/o condizioni ai fini dell'ottenimento degli stessi.

Art. 44 Altri servizi di pulizia

1. Il Gestore od altro soggetto incaricato dal Comune, effettua, su richiesta del Comune, la pulizia periodica delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo e base).

Art. 45 Pulizia aree di sosta temporanea e ad uso speciale

1. Nelle aree eventualmente assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti viene istituito uno specifico servizio di raccolta ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente Regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.

Art. 46 Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri edili

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività è tenuto a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo e rispettare le indicazioni di conferimento di cui al presente Regolamento.

2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e da infrastrutture di qualsiasi natura.

Art. 47 Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

1. I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, i chioschi e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce; imballaggi; contenitori per bibite, coni, coppette, cucchiaini per gelati; residui alimentari), ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti; il gestore dell'attività è ritenuto responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.
2. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.
3. È vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso.

Art. 48 Sgombero neve

1. In caso di nevicate il Comune, anche tramite il Gestore od altro soggetto incaricato, deve provvedere a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale nelle strade e luoghi pubblici di propria competenza mediante:
 - a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carrabili, dagli incroci e dagli spazi di maggior transito, quali distretti sanitari, studi medici, scuole, uffici e servizi pubblici prospicienti gli uffici e i luoghi di pubblico interesse;
 - b) lo spargimento di breccia e/o di miscele crioidratiche, o altre sostanze idonee ove, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.
2. Nel caso di aree pubbliche e/o private ad uso pubblico, impegnate da banchi di vendita all'aperto, sono tenuti allo sgombero della neve i titolari della concessione.

Art. 49 Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata

1. Agli abitanti e utilizzatori degli edifici è fatto obbligo di sgomberare la neve dai marciapiedi prospicienti il fabbricato nonché abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per la incolumità dei pedoni.

Art. 50 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e dei terreni non edificati

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.
2. I terreni non edificati, prospicienti luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o, comunque, di chi ne abbia la disponibilità. A tale scopo, i soggetti interessati devono provvedere anche alle necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. Gli obblighi in parola comprendono pure le operazioni di sfalcio dell'erba e di rimozione di rifiuti eventualmente lasciati anche da terzi e sono finalizzati alla riduzione dei siti favorevoli all'insediamento e alla proliferazione di animali dannosi quali topi, zanzare ecc.
4. In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza intima la pulizia delle aree o fabbricati.

Art. 51 Carico, scarico e trasporto di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali p il soggetto per cui tali operazioni sono svolte, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, ha l'obbligo di provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

2. Tale obbligo è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso (ad esempio di una trattoria agricola che perda delle zolle di terra sulla pubblica via dopo aver effettuato lavorazioni su appezzamenti di terreno).

3. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata tramite il servizio pubblico e l'Ente può rivalersi sui responsabili.

Art. 52 Disposizioni diverse

1. Chi imbratta con l'affissione di manifesti, scritte od altro i contenitori usati per la raccolta delle varie frazioni dei rifiuti è responsabile di danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzioni amministrative e penali a norma di legge e dei Regolamenti Comunali.

TITOLO IV - GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO

Art. 53 Principi fondamentali

1. La gestione del servizio di igiene urbana si conforma ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43.

In particolare, la gestione del servizio deve:

- a. essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
- b. garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
- c. ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- d. garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
- e. garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), e della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*).

Art. 54 Mezzi di raccolta

1. Il trasporto dei rifiuti al luogo dello smaltimento e/o nella stazione di trasfenza è effettuato con idonei automezzi speciali, dotati di idonei accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio, senza dispersione dei rifiuti ed emanazione di polveri o di cattivi odori.

2. Gli automezzi di cui al comma precedente devono essere autorizzati secondo le norme vigenti.

3. Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare la compattazione dei rifiuti e garanzie di igienicità, anche in relazione alla notevole distanza dal centro di smaltimento, l'Amministrazione comunale può concedere l'utilizzo di uno o più siti, pubblici o privati, nei quali i rifiuti vengano stoccati provvisoriamente in appositi containers, oppure riversati direttamente negli autocompattatori.

4. Le stazioni di trasfenza possono essere eventualmente dislocate sul territorio comunale in ragione degli automezzi impegnati e della quantità dei rifiuti raccolti.

5. Tutto il personale incaricato della raccolta deve tenere un contegno corretto con il pubblico e presentarsi in servizio pulito e decorosamente vestito.

6. I mezzi e le attrezzature devono essere tenuti in perfetta efficienza, puliti e collaudati a norma di Legge, assicurati e revisionati, sostituendo quelli che, per usura e/o per avaria, fossero deteriorati o malfunzionanti; le attrezzature oggetto di atti vandalici devono essere riparate o sostituite nel più breve tempo possibile e comunque in modo da non pregiudicare l'efficienza del servizio. I mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono essere a perfetta tenuta, onde evitare la dispersione del percolato.

7. Il sistema di raccolta deve essere in grado di:

- consentire l'associazione tra le utenze e la dotazione di contenitori forniti dal gestore;
- definire la zonazione del territorio;
- offrire la reportistica necessaria a verificare i conferimenti delle utenze domestiche e non domestiche, con la possibilità di definire tali report per zona, fascia temporale, tipologia di utenza, frazione merceologica raccolta;
- in accordo con l'utilizzo dei mezzi, di rappresentare graficamente i vari servizi come previsti dalla programmazione con allegati report contenenti informazioni sulla modalità di svolgimento del servizio.

8. Ogni mezzo dedicato ai servizi dovrà essere in possesso di un sistema di rilevamento satellitare che consenta di rilevare, ricevere, convertire, registrare e trasmettere a consolle remota e/o a server centrale, e con un

intervallo di campionamento e memorizzazione non superiore a 30 secondi, i dati di localizzazione ottenibili con il sistema GPS.

Art. 55 Norme generali e specifiche per i contenitori dei rifiuti

1. I contenitori possono essere:

- pubblici, se collocati dal gestore su area di pubblico passaggio o accessibile al pubblico;
- assegnati all'utenza (singola o collettiva), quindi collocabili solo in area privata con esclusione delle fasi di conferimento e raccolta; tali contenitori a loro volta possono essere:
- riutilizzabili;
- a consumo e a perdere.

2. I contenitori sono resi disponibili all'utenza secondo le modalità di servizio stabilite dal Comune (in occasione di prima fornitura a tutte le utenze o in occasione di attivazione di nuovo contratto) e, per le utenze non domestiche, anche in funzione delle specifiche necessità riscontrate.

3. Ogni contenitore potrà essere dotato di apposito dispositivo di lettura/identificazione, precaricato con i dati dell'utenza, del tipo di rifiuto contenuto e della volumetria del contenitore, al fine di effettuare la misurazione dei rifiuti conferiti sia per indagini statistiche che per l'applicazione di sistemi tariffari puntuali.

4. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori è sempre in carico al Gestore, mentre il lavaggio e la pulizia, per i soli contenitori assegnati, è in capo all'utenza.

5. Gli eventuali contenitori a consumo (tipo sacchi) sono eventualmente resi disponibili all'utenza con cadenza e modalità adeguatamente comunicate dal Comune o dal Gestore dei servizi.

6. Per il conferimento dei rifiuti è obbligatorio l'utilizzo dei contenitori previsti per ogni tipologia; essi devono essere mantenuti sempre chiusi, fatti salvi i casi di contenitori senza coperchio/chiusura.

7. Nel caso in cui il contenitore (pubblico o assegnato) o il suo dispositivo di identificazione vengano accidentalmente rotti o risultino non più funzionali all'uso, il Gestore provvederà alla sua sostituzione previa segnalazione/richiesta da parte dell'utenza e restituzione/recupero del contenitore, o dispositivo, danneggiato. È obbligo dell'utenza segnalare tempestivamente la non corretta funzionalità del contenitore o del dispositivo di identificazione, così come è obbligo dell'utenza verificare che il dispositivo di identificazione sia quello associato all'utenza stessa.

8. Tutti i contenitori ed in particolare quelli assegnati all'utenza, devono essere tenuti con cura e in buono stato, fatta salva la normale usura.

9. Per tutti i contenitori dotati di sistema di riconoscimento è tassativamente escluso l'utilizzo di altri contenitori, di proprietà dell'utenza; negli altri casi è necessario comunque ottenere il consenso preventivo all'utilizzo da parte del Comune/Gestore.

10. In caso di furto dei contenitori assegnati la richiesta di reintegro della fornitura deve essere accompagnata da:

- fino alla capacità di 360 litri dichiarazione di sottrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;
- per dimensione maggiori copia della presentazione di regolare denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.

11. I contenitori assegnati all'utenza devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenza, mentre quelli pubblici sono collocati dal Gestore, previo parere dell'Ufficio Tecnico, sulle aree di pubblico passaggio.

12. Nel collocamento dei contenitori all'interno delle relative pertinenze dovranno essere rispettate le norme applicabili in materia di igiene locale e sanità, nonché adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare l'insorgere di criticità ed interferenze con le utenze limitrofe.

13. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa esplicita autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

14. Nelle nuove costruzioni, nelle nuove lottizzazioni di iniziativa pubblica o privata o in caso di adozioni di nuovi strumenti di pianificazione territoriale dovranno essere previsti adeguati spazi atti ad ospitare, in area privata, i contenitori per il conferimento dei rifiuti ed eventuali punti di raccolta adeguati alle diverse esigenze locali ed alle disposizioni previste dalla regolamentazione applicabile.

15. Tutti i contenitori assegnati all'utenza, all'atto della cessazione della posizione tariffaria, devono essere riconsegnati al Comune vuoti e puliti. Per i contenitori carrellati (con ruote) è previsto il servizio di ritiro a cura del Gestore, previa richiesta dell'utente.

Art. 56 Destinazione dei rifiuti raccolti

1. Il trattamento dei rifiuti urbani conferiti al servizio di raccolta pubblico avviene presso l'impianto previsto dalla pianificazione sovracomunale vigente, o altri impianti autorizzati.

2. Non è ammesso il conferimento in impianti di smaltimento dei materiali riciclabili per i quali sia istituito apposito servizio di raccolta.

TITOLO V - ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 57 Controlli ed accertamenti

1. Per quanto concerne le violazioni al presente Regolamento relative al conferimento dei rifiuti e più in generale all'igiene ambientale, le attività di controllo e accertamento sono attribuite in via generale agli agenti del Corpo di Polizia Locale nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, alle guardie ecologiche volontarie se istituite dal Comune, ai funzionari delle Unità Sanitarie Locali e ove consentito dalla legge al personale di altri Enti preposti al controllo.
2. Gli agenti del Corpo di Polizia Locale e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessaria o utile al fine dell'accertamento di violazioni alle disposizioni del presente Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. I proventi delle somme riscosse con l'emanazione delle sanzioni amministrative a seguito dell'attività di vigilanza e controllo sono devolute all'Amministrazione Comunale.
4. Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Art. 58 Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla parte IV, artt. 254 - 263 del D.Lgs 152/06, e successive modifiche ed integrazioni e da altre normative specifiche in materia, per le violazioni dei divieti previsti dal presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro nei confronti dei responsabili delle violazioni, come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, oltre il recupero delle eventuali spese sostenute per la rimozione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi. Per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689 e successive modificazioni. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art.17 della Legge 689/81 è l'Amministrazione Comunale.
2. In particolare, tra le norme sanzionatorie si sottolineano quelle in tema di abbandono di rifiuti, riguardanti anche il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani degli imballaggi terziari di qualsiasi natura e la prescrizione che eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata dall'Amministrazione Comunale.
3. In particolare costituisce inosservanza alle prescrizioni del presente regolamento:
 - Chiunque immetta nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani:
 - rifiuti speciali;
 - rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;
 - rifiuti urbani pericolosi;è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 500,00.
 - Chiunque incendi i rifiuti, sia in area pubblica che in area privata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 200,00.
 - Chiunque immetta nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti, se non opportunamente protetti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 200,00.
 - Chiunque effettui cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori, ovvero presso la stazione di conferimento e le altre strutture di supporto alla raccolta differenziata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire Euro 25,00 a Euro 100,00.

- Chiunque usi impropriamente i contenitori forniti in uso dall'Amministrazione Comunale e/o dal gestore del servizio, oppure esponga rifiuti senza utilizzare i contenitori preposti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 200,00.
- Chiunque danneggi o deturpi i contenitori, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 400,00.
- Chiunque non provveda a ritirare, entro i termini stabiliti dal presente Regolamento, i contenitori domiciliari è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 200,00.
- Chiunque esponga i contenitori o i sacchi per la raccolta differenziata o indifferenziata in giorni od orari diversi da quelli previsti per la raccolta è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 200,00.
- Chiunque esegua scritte sui contenitori predisposti dal Comune o affigga su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 200,00.
- Chiunque tagli o danneggi le serpentine dei frigoriferi, congelatori ecc., è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 200,00.
- Chiunque imbratti il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), spandimento di olio e simili, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 200,00.
- Chiunque conferisca tipologie di rifiuto per le quali sono state istituite forme di raccolta differenziata nei contenitori per i rifiuti indifferenziati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 200,00.
- Chiunque imbratti il suolo pubblico e ad uso pubblico con escrementi di animali è obbligato alla rimozione degli stessi ed è passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00.
- Chiunque non adempia agli obblighi di cui al Titolo III) in merito alla pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 200,00.
- Chiunque non adempia agli obblighi di cui al Titolo III) in merito alla pulizia delle aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire Euro 50,00 a Euro 400,00.
- Chiunque non adempia agli obblighi di cui al Titolo III) in merito alla pulizia delle aree mercatali, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00.
- Chiunque parcheggi in divieto di sosta nelle vie interessate dalla pulizia stradale meccanizzata nelle ore indicate dalla segnaletica stradale, è punito con la sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada.
- Per altre violazioni al presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 400,00.

4. Nel caso di irrogazione delle sanzioni ad utenze condominiali, la sanzione viene elevata alla singola utenza, qualora individuata, con le modalità e gli importi indicati nei commi precedenti del presente articolo; nel caso in cui non sia possibile accertare la responsabilità del singolo utente la sanzione viene irrogata al responsabile del condominio nella medesima misura indicata nei commi precedenti del presente articolo.

Le violazioni al presente Regolamento, ove non costituenti reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste da altre norme statali o regionali, sono punibili con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al capo 1 della Legge 24.11.1981, n. 689, recante norme sulla depenalizzazione. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, trovano applicazione le sanzioni penali

indicate nel D.Lgs 152/2006 o nell'art. 650 del Codice Penale, a seconda dei casi.

Nei confronti dei titolari degli enti e imprese che effettuano una delle fasi dello smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o senza osservare le prescrizioni previste, si applicano le sanzioni amministrative o penali indicate nel D. Lgs. 152/2006.

TITOLO VI – TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 59 Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 60 Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani come definito nel Allegato L-quinquies di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2 del D.lgs. 152/2006 .

2. Sono inoltre escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute e occupate in via esclusiva. Si intendono per:

- a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo, chiuse da ogni lato verso l'esterno anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale;
- c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e loro pertinenze;
- d) utenze non domestiche, le restanti superfici tra cui le comunità, le attività commerciali, industriali, artigianali, professionali e le attività produttive in genere.

2. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali a civile abitazioni quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili i giardini e i parchi, nonché le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad uso non domestico, ad eccezione delle aree scoperte operative
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva come androni, scale, ascensori o altri luoghi di passaggio o utilizzo comune tra i condomini.

3. La presenza di arredo o l'attivazione di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione e della conseguente attitudine a produrre rifiuti. Nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile deve essere dichiarato il permanente stato di non utilizzabilità. Tale circostanza deve essere confermata annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo dal soggetto passivo con idonea documentazione, fermo restando che l'esclusione dal prelievo è temporalmente limitata al periodo di effettiva mancata detenzione o conduzione. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio dell'attività nell'immobile. Sono comunque tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se oggettivamente idonei all'utilizzo di deposito, in tal caso il locale si considera idoneo salvo specifica denuncia del detentore/possessore che comprovi lo stato di inidoneità del locale anche per l'uso deposito.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 61 Soggetti Passivi.

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento del tributo.

2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione,

superficie. È comunque fatta salva l'applicazione del tributo in capo al proprietario o possessore anche per periodi superiori a sei mesi qualora questi ne faccia esplicita richiesta di accollo ai sensi dell'art.2 della L. n.212/2000 come disciplinato dall'art.1 del D.L. n.124/2019 conv.to con modificazioni dalla L. n.157/2019. In tal caso sono a carico del possessore gli oneri tributari relativi al tributo, compresi quelli di dichiarazione.

3. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo è responsabile in solido con i singoli occupanti o detentori che sono comunque tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 62 Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive oggettive condizioni di non utilizzabilità presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

Utenze domestiche

- Unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- Solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche vano ascensore e quei locali dove non è compatibile presenza di persone o operatori;
- Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili purché di fatto non utilizzabili o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e comunque non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- Superficie coperta di altezza pari o inferiore a 1,50 metri.

L'esclusione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione.

Utenze non domestiche:

Locali in cui per natura e tipologia non si producono rifiuti di cui all'art. 3 comma 3 del presente regolamento e per cui si provvede a smaltire i rifiuti speciali in conformità con quanto previsto per i rifiuti speciali dal D.Lgs. 152/2006. A titolo esemplificativo:

- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali vani ascensori, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, e quei locali dove non è compatibile o non si abbia di regola presenza umana;
- Aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- Aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli; per i parcheggi pubblici scoperti a pagamento l'esclusione è limitata alle aree adibite in via esclusiva all'accesso, alla circolazione interna e all'uscita dei veicoli, mentre nessuna inidoneità alla produzione di rifiuti è riconosciuta alle superfici destinate all'attività di sosta tariffata su pubbliche strade (c.d. strisce blu) qualora il servizio sia oggetto di concessione e non di mero appalto di servizio.
- Per gli impianti di distribuzione dei carburanti: aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva al passaggio dei veicoli nell'area di servizio;
- La superficie destinata al solo esercizio dell'attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico.

- Edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose, accatastati in coerente categoria catastale E/7.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione, tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate, quale ad esempio la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre gli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione

Art. 63 Superficie degli immobili

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la riunione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n.212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima pari o inferiore a 1,50 metri.

4. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale) ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadrato inferiore.

Art. 64 Costo di gestione

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 36/2003. 2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera 443/2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti, Ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni e ulteriori determinazioni. 3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 4. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio; in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 5. Dal totale dei costi del PEF sono altresì sottratte, le entrate effettivamente conseguite a seguito di attività di recupero dell'evasione, le entrate derivanti da procedure sanzionatorie oltre alle ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente ove esistente ed attivo, altrimenti dal Comune.

6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati ogni anno sulla base del piano finanziario di cui all'articolo 1, comma 683, della legge 147/2013, redatto dal soggetto che svolge il servizio in ossequio alle prescrizioni applicative della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e s.m.i., nonché ulteriori successive deliberazioni dell'Autorità e definizione delle modalità operative per la trasmissione del piano economico finanziario dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Art. 65 Piano economico finanziario

1. Sulla base della normativa vigente, il gestore del servizio integrato o il gestore di una o alcune delle attività, predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) di cui alla delibera ARERA 443/2019, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
2. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e in particolare da:
 - a) una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
3. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al soggetto gestore. Qualora, in assenza di normazione regionale, l'ente territorialmente competente coincida con il Comune, la procedura di validazione dev'essere affidata ad una unità organizzativa interna diversa da quelle che partecipano alla formazione del piano e/o alla successiva attività gestionale, ovvero a soggetto esterno qualificato, oppure ad altra amministrazione territoriale convenzionata, purché dotati dei necessari requisiti di competenza, professionalità e terzietà.

Art. 66 Determinazione della tariffa

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ed in conformità alle determinazioni dell'Autorità
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Economico Finanziario validato dall'Ente territorialmente competente e la deliberazione deve essere approvata entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione relativo alla stessa annualità, salvo diverso termine stabilito da specifica legge primaria.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 67 - Esclusione dalla quota variabile delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche, rientranti nell'elenco delle attività di cui all'allegato L quinquies del decreto n.152/2006, che producono rifiuti urbani di cui all'allegato L - quater della Parte IV del medesimo decreto, possono conferire al di fuori del servizio comunale, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero.
2. L'attestazione di cui al comma 1 del presente articolo, determina l'esclusione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.
3. Per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1 il rappresentante legale e/o il titolare dell'attività deve presentare al Comune, specifica dichiarazione entro la data del 31 gennaio dell'anno di riferimento, l'opzione avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. L'opzione per il servizio privato è vincolante per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità di rientro al servizio pubblico dietro specifica richiesta del legale rappresentante o titolare dell'attività svolta nell'utenza non domestica, da comunicare al Comune. Il rientro alla fruizione del servizio pubblico è ammesso decorsi gg 60 dalla comunicazione di rientro.
5. In difetto di espressa comunicazione di cui al comma 1, l'utenza non domestica si considera vincolata al servizio pubblico
6. Con la dichiarazione di esonero deve essere presentata la seguente documentazione:

- a) una relazione di stima dei quantitativi e descrizione della frazione dei rifiuti da conferire all'operatore privato, redatta sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente;
- b) copia del contratto con l'operatore privato;
- c) attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato delle modalità di recupero dei rifiuti ad esso conferiti.

7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il legale rappresentante e/o il titolare dell'attività che ha esercitato l'opzione di cui al comma 1 del presente articolo deve comunicare al Comune i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero e riciclo nell'anno precedente ai fini del computo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani. La predetta comunicazione deve essere documentata dalla attestazione del legale rappresentate dell'operatore privato

8. Nonostante l'esonero dal conferimento di cui al comma 1 dal servizio pubblico, ritualmente e validamente esercitato, l'utenza non domestica deve comunque la quota fissa della tariffa e la Tefa che vanno versate nei modi e termini stabiliti dal Comune per il versamento della TARI.

Art. 68 Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al PEF validato dall'ente territorialmente competente.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

4. La quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.

Art. 69 Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione. +

4. In mancanza della dichiarazione di cessazione, la posizione è cessata comunque d'ufficio, nel caso vi sia subentro dichiarato o accertato nel possesso, nell'occupazione o nella detenzione dei locali e delle aree e in ogni altro caso in cui il Comune disponga di dati certi in ordine all'avvenuta cessazione.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 81, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 70 Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'immobile, eccetto i box, le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1 del D.P.R 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1 del D.P.R. 158/1999.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria. In detta sede, il Consiglio Comunale può non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b dell'Allegato 1 al DPR n.158/1999, tale facoltà è esercitabile sino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione

per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n.205

Art. 71 Occupanti utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salvo diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (esempio le collaboratrici domestiche).

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio volontario o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le civili abitazioni tenute a disposizione da parte dei nuclei familiari residenti nel territorio comunale, il numero dei componenti del nucleo familiare, salvo prova contraria documentata, è considerato pari a quello del nucleo familiare dell'abitazione della residenza anagrafica.

4. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari non residenti ovvero da cittadini residenti all'estero, il contribuente ha l'obbligo di dichiarare, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente regolamento, il numero dei componenti del proprio nucleo familiare secondo le risultanze anagrafiche. L'obbligo di cui al precedente periodo, si estende a tutti i casi di variazione del numero dei componenti del nucleo familiare intervenuto nel corso dell'anno solare.

Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche.

5. Le autorimesse (o box) delle utenze domestiche si considerano utenze domestiche con nucleo zero (K_a da determinare e $K_b=0$).

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi e non locate, dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie (RSA) o istituti sanitari, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità e la tariffa è applicata solo sulla parte fissa.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

8. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 85, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente rilevate.

9. Le superfici dei locali utilizzati come attività di bed & breakfast, ubicati all'interno dell'unità immobiliare di residenza del proprietario, ai fini della determinazione della tariffa, si considerano utenze domestiche con un numero di occupanti pari al numero dei componenti il nucleo familiare come risultante dall'anagrafe del Comune incrementato di 2 (due) unità.

Art. 72 Tariffe utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1 del D.P.R. 158/1999.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolati sulla base dei coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1 del D.P.R. 158/1999.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente con la delibera tariffaria. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Consiglio Comunale in sede di deliberazione delle tariffe, potrà fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n.205, adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento

Art. 73 Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività secondo la classificazione prevista nelle tabelle 3° e 4° del D.P.R. 158/1999 con l'istituzione di sub categoria come dettagliate nell'allegato A del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche si fa riferimento alle classificazioni delle attività economiche ATECO adottate dall'ISTAT oppure ad altra iscrizione in pubblici registri. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.
4. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
5. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.). La tariffa di riferimento viene individuata tenendo conto di quanto sopra, senza che rilevi in alcun modo la categoria catastale del locale o la natura giuridica dell'occupante. Sono tuttavia applicate tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso qualora: → l'attività principale non sia svolta sul territorio di Segrate; → i locali e le aree nei quali si esercita l'attività siano fisicamente separati e inquadrabili sulla base dell'uso specifico in distinte categorie tariffarie; → all'interno del complesso esercitante l'attività siano individuabili superfici sulle quali si svolgono attività con apprezzabile ed autonoma rilevanza riconducibili ad una specifica categoria di tariffa tra quelle deliberate. A tal fine è fatto obbligo ad ogni utenza di indicare nella dichiarazione di cui all'art.25 la distinta e concreta utilizzazione delle superfici dei locali ed aree scoperte operative
6. Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
7. I locali potenzialmente idonei alla produzione di rifiuti sui quali non insiste temporaneamente l'esercizio di una specifica attività, sono classificati nella categoria di attività n. 03 denominata "Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, aree scoperte operative".
8. L'attività di bed & breakfast esercitata in immobili ad uso abitativo diversi da quello di residenza del proprietario e ogni altra attività ricettiva esercitata in immobili ad uso abitativo diversi da quello di residenza del proprietario, si considerano ai fini dell'applicazione della tariffa utenze quali attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) elencata al punto 8 dell' Allegato L-quinquies (Alberghi senza ristorante) del D.Lgs. 152/2006.
9. Le attività agrituristiche sono classificate utenze non domestiche, tenuto conto della presenza o meno del ristorante.
10. Il Comune non è tenuto a comunicare l'avvenuto cambio di categoria dovuto ad adeguamenti di regolamento.

Art. 74 Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 50 per cento.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone patrimoniale di cui al comma 816 della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste dal presente regolamento. Non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 2 euro per l'anno d'imposta.
6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportino il pagamento del canone patrimoniale ai sensi della Legge 160/2019 la TARI giornaliera deve essere corrisposta in modo autonomo.
7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio comunale/concessionario del servizio di accertamento e riscossione del canone patrimoniale di cui alla legge n. 160/2019, tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
8. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 75 Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Isernia.

Art. 76 Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno, all'estero o in altro comune purchè debitamente documentato: riduzione 25% nella parte fissa e variabile della tariffa.
 - b) una ed una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso: riduzione di due terzi nella parte fissa e variabile della tariffa.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato l'autocompostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10% della parte variabile della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto o il possesso dell'apposito contenitore. L'istanza deve altresì contenere la precisa indicazione delle aree verdi e delle relative superfici disponibili per il riutilizzo dei prodotti di compostaggio. La richiesta è valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Verranno effettuati controlli a campione.
4. Le persone fisiche e le famiglie che versino in condizioni di indigenza o di disagio economico e che sono assistite in forma continuativa dai Servizi Sociali del Comune, hanno diritto all'esenzione della TARI, sia per la parte fissa che per quella variabile. La condizione di indigenza o di disagio economico è attestata annualmente dai Servizi Sociali del Comune.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
6. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

Art. 77 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La riduzione si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 25% ai locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'art. 76 del presente regolamento.

Art. 78 Riduzione per il riciclo da utenze non domestiche e compostaggio

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta, limitatamente alla quota variabile, a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero. Per "riciclo" si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del D.Lgs. 152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
2. La riduzione spettante della quota variabile è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti urbani avviata al riciclo e il 70% del costo unitario (Cu) di cui al punto 4.4, all.1 del D.P.R 27 aprile 1999 n.158 (CU = rapporto tra il costo variabile attribuito alle utenze non domestiche e la quantità dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).
3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare una dichiarazione contenente i seguenti elementi: → indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato al recupero; → indicazione dei codici avviati al recupero; → periodo di avvio al recupero.
4. La dichiarazione è valida anche per gli anni successivi a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto alla riduzione.
5. La riduzione è concessa a consuntivo quando il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a recupero i rifiuti urbani presentando la documentazione di cui al comma successivo.
6. A consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:
 - autocertificazione attestante l'avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalità di recupero;
 - copia di registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a recupero del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;
 - documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero (formulario e fatture);
 - copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al recupero, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.
7. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nella documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
8. La riduzione non si applica ai rifiuti di imballaggio, in quanto questi ultimi sono oggetti di apposita disciplina e i relativi costi di gestione sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori degli imballaggi.
9. Alle utenze non domestiche che a seguito di specifici progetti effettuano il compostaggio di rifiuti organici sul luogo stesso di produzione come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità e possiedono i requisiti richiesti dalla normativa vigente, si applica una riduzione della quota variabile della tariffa della TARI, da calcolarsi a consuntivo in base ai costi di raccolta e smaltimento del rifiuto organico. La riduzione fruibile è in ogni caso non superiore al 10% della quota variabile della tariffa della TARI. Per ottenere la riduzione gli interessati sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo, apposita dichiarazione attestante la produzione di compost di qualità, da utilizzare per le aree verdi e orti presenti presso l'utenza, nel corso dell'anno solare precedente. La riduzione opera mediante conguaglio compensativo
10. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Art. 79 Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 80 Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

3. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 81 Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettati al tributo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. Ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507 (TARSU), salvo che non sia stata presentata, per le medesime utenze un'apposita dichiarazione TARI.

4. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività principale svolta nel Comune, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- f) il titolo in virtù del quale avviene il possesso/detenzione/occupazione dei locali e delle aree

6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati. La dichiarazione è validamente presentata anche da un soggetto incaricato a mezzo di apposita delega, corredata di copia del documento di identità del delegante.
7. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di riduzioni/esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
8. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
9. In caso di fallimento del soggetto passivo l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cessazione è a carico del curatore fallimentare.
10. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i familiari o gli eredi degli stessi devono provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole. In mancanza di dichiarazione spontanea saranno volturate d'ufficio ad uno degli altri intestatari residenti maggiorenni, se presente, del nucleo familiare dall'annualità successiva al decesso. In assenza di eredi residenti, l'utenza sarà volturata all'erede più anziano o a quello con maggior quota di proprietà.
11. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 82 Poteri del comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 83 Accertamento

1. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai controlli operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, a norma dell'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 296/2006 e dell'articolo 1, comma 792 e seguenti della legge 160/2019.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tassa sui rifiuti, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento.
3. L'avviso è sottoscritto dal funzionario designato dal Comune per la gestione della TARI. La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 549/1995. Le

notifiche degli avvisi di accertamento sono effettuate, quando possibile, anche tramite posta elettronica certificata (PEC).

4. Il contribuente che si trova in una temporanea situazione di difficoltà economica può chiedere una rateazione del pagamento nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento generale delle entrate tributarie in materia di dilazione.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 84 Sanzioni

1. In caso di omesso, insufficiente, tardivo versamento del tributo si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. È fatta salva l'applicazione del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472 e s.m.i.

2. In caso di infedele dichiarazione o di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

4. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 85 Riscossione

1. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (compreso PAGOPA), suddividendo l'ammontare complessivo in n. 2 rate con facoltà di effettuare il pagamento in un'unica soluzione.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata, le scadenze, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. L'avviso di pagamento può essere inviato per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo.

3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, saranno conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo mediante conguaglio compensativo. Nel caso di incapienza si provvederà ai relativi rimborsi.

5. Nell'ipotesi di dichiarazioni originarie di inizio possesso/detenzione presentate dopo l'emissione degli avvisi di pagamento, il Comune potrà inviare appositi avvisi di pagamento. In tal caso il versamento del tributo è effettuato in tre rate con scadenze indicate nei medesimi avvisi.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, in caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica di un sollecito di pagamento contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato, con addebito delle spese di notifica. In caso di inadempimento si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel precedente articolo 83, con irrogazione della sanzione per omesso o insufficiente versamento oltre agli interessi di mora e spese di notifica.

7. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/1997 o al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 del D.L.

193/2016, sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 1 commi 792-804 della legge 160/2019.

Art. 86 Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale. 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 87 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista e con decorrenza come previsto dall'articolo 86 del presente regolamento.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con il tributo dovuto per gli anni successivi, a meno che non si verifichi una causa di cessazione dell'obbligazione tributaria, e con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso.

Art. 88 Somme di modesto ammontare

Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si proceda al versamento in via ordinaria, al rimborso, all'accertamento e alla riscossione coattiva per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Art. 89 Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento Unico delle Entrate e dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 l'Istituto dell'accertamento con adesione limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. Non si applica l'articolo 5 ter del predetto decreto legislativo n.218/1997 in materia di contraddittorio preventivo mediante invito a comparire.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Si applicano le norme sulla rateizzazione secondo le modalità indicate nel Regolamento Unico delle Entrate.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

Art. 90 Contratto integrativo

1. Il soggetto gestore, anche se non altrimenti tenuto, può stipulare con gli utenti, in particolare le utenze non domestiche caratterizzate da una elevata o particolare produzione di rifiuto recuperabile, un contratto integrativo per l'erogazione del servizio di asporto dei rifiuti urbani a garanzia della corretta fruizione del servizio erogato e del pagamento del servizio anche in relazione ad eventuali investimenti sostenuti per l'attivazione dello stesso.

Art. 91 Disposizioni finali e transitorie

1. Sono di competenza della Giunta Comunale le modifiche al presente Regolamento tecnicamente di natura gestionale al fine di migliorare il servizio senza alterare il suo contenuto.

Art. 92 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento viene pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e si intende in vigore dal 1 gennaio 2021.

2. Sono revocati gli articoli di norme e regolamenti comunali che risultano con esso in contrasto ovvero incompatibili.